

Regolamento

Direzione Territoriale
della Federazione
Regnum Christi

Territorio d'Italia

(Ad experimentum)



REGNUM
CHRISTI

Indice

I. PRINCIPI GENERALI	pag. 5
II. ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE	pag. 6
III. IL COLLEGIO DIRETTIVO TERRITORIALE (CDT)	pag. 7
IV. L'ASSEMBLEA PLENARIA	pag. 13
V. IL COMITATO TERRITORIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI	pag. 16
VI. I COORDINATORI DI PASTORALE	pag. 17
VII. I COORDINATORI NAZIONALI DEGLI APOSTOLATI	pag. 19
VIII. L'AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE	pag. 21
IX. LA SEGRETERIA TERRITORIALE	pag. 23
X. L'UFFICIO COMUNICAZIONE	pag. 25
XI. LE LOCALITÀ	pag. 26
XII. LE SEZIONI	pag. 30
XIII. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E LEGALE	pag. 32
XIV. GRAFICI	pag. 40

Abbreviazioni

SFRC = Statuto della Federazione Regnum Christi

RGFRC = Regolamento Generale della Federazione Regnum Christi

RTFRC = Regolamento Territoriale della Federazione Regnum Christi

CDT = Collegio Direttivo Territoriale della Federazione Regnum Christi

RFA= Regolamento Fedeli Associati alla Federazione Regnum Christi

Il presente Regolamento descrive l'organizzazione della Direzione territoriale della Federazione Regnum Christi in Italia. La finalità di questo documento è descrivere le responsabilità e le funzioni di coloro che si mettono al servizio della missione della Federazione, a partire dal governo territoriale fino alle sezioni.

I. PRINCIPI GENERALI¹

I seguenti principi ispirano e orientano il governo territoriale della Federazione Regnum Christi:

- a. Riconoscere il carisma del Regnum Christi come dono di Dio e promuovere la **corresponsabilità** di tutti nella sua custodia, trasmissione e diffusione (cfr. SFRC n° 28);
- b. Promuovere la **comunione**, come forza evangelizzatrice del carisma condiviso da vocazioni differenti (cfr. SFRC n° 27);
- c. Essere **governo al servizio della missione**, dando linee guida chiare ed essenziali che rispettino la natura propria delle sezioni, degli apostolati e delle opere apostoliche (cfr. SFRC 58);
- d. **Rafforzare la località** come luogo in cui si realizza la missione (cfr. SFRC 54).

¹ Cfr. "Processo di attuazione degli Statuti della Federazione Regnum Christi. Principi e valori" Prot. DG-RC 90-2019

II. L'organizzazione della Direzione Territoriale

1 §1 La Direzione territoriale della Federazione Regnum Christi in Italia è l'organo di governo che dirige² le località, gli apostolati, le opere della Federazione (al momento non ce ne sono) nel Territorio. L'autorità risiede nel Collegio Direttivo Territoriale (CDT).

§2 Nel servizio di governo, la Direzione Territoriale (o CDT) è affiancata dall'assemblea Plenaria Territoriale e dal Comitato per gli Affari Economici.

2 Il Collegio Direttivo Territoriale nell'esercizio del suo governo si avvale, oltre che dell'Amministratore Territoriale e della Segretaria Territoriale, dell'appoggio di:

1. Coordinatori di Pastorale;
2. Coordinatori degli Apostolati Nazionali;
3. Ufficio di Comunicazione.

² Cfr. SFRC 21 §1 e 55

III. Il Collegio Direttivo Territoriale (CDT)

Membri e organizzazione

3 §1 Il Collegio Direttivo Territoriale è composto dal Direttore Territoriale dei Legionari di Cristo, dalla Direttrice Territoriale delle Consacrate del Regnum Christi o chi da lei venga designata con tutte le facoltà³ e dal Delegato del Direttore Territoriale dei Laici Consacrati del Regnum Christi (cfr. RGFRC 21).

§2 Il Collegio è assistito da due fedeli laici associati individualmente alla Federazione, nominati dallo stesso Collegio Direttivo Territoriale dopo aver consultato i Direttori Locali e aver verificato la disponibilità dei singoli. Sono nominati per tre anni, periodo che può essere rinnovato per un altro mandato, eccezionalmente per un terzo (cfr. RGFRC 21).

4 Il Presidente del Collegio Direttivo Territoriale è il Direttore Territoriale dei Legionari di Cristo. A lui spetta:

- a. Convocare, proporre l'ordine del giorno e presiedere le riunioni del Collegio Direttivo Territoriale e garantirne il funzionamento collegiale;
- b. rappresentare la Federazione di fronte alle istanze ecclesiastiche del Territorio;
- c. rappresentare il Collegio della Federazione nei confronti del Territorio;
- d. presiedere l'Assemblea Territoriale e la Plenaria Territoriale (cfr. RGFRC 26, 27).

³ Cfr. RGFRC 21 §4

5 § 1. Di comune accordo tra i suoi membri, uno dei membri del Collegio Direttivo Territoriale è nominato vicepresidente, previa approvazione del Collegio Direttivo Generale.

§ 2. Il mandato del vicepresidente del Collegio Direttivo Territoriale, se non diversamente previsto, termina quando cambia la sua composizione.

§ 3. Quando il presidente del Collegio Direttivo Territoriale è impossibilitato o la posizione è vacante, il vicepresidente del Collegio Direttivo Territoriale assume tutti gli obblighi e i diritti del presidente del Collegio Direttivo Territoriale (RGFRC 28).

§4. Quando il presidente del Collegio Direttivo Territoriale è impossibilitato o la posizione è vacante, subentra il suo vicario, senza le funzioni di presidente.

6 Il Collegio Direttivo Territoriale ordinariamente si riunisce in modalità presenziale una volta al mese; può riunirsi una seconda volta virtualmente, secondo un calendario preventivamente stabilito.

Funzioni principali

7 Le principali funzioni del Collegio Direttivo Territoriale sono:

1 Dirigere la Federazione attraverso la stesura di un piano apostolico che implica:

- a. *Una pianificazione coordinata* per il consolidamento, la proiezione e l'espansione della Federazione e della sua attività apostolica nel Territorio (RGFRC 24 1°).
- b. *Il discernimento* e l'attenta lettura dei segni dei tempi, alla luce di una costante informazione e analisi del contesto ecclesiale, culturale e sociale del Territorio (RGFRC 24 5°).
- c. *Una valutazione* realistica delle risorse disponibili per dare continuità alle attività apostoliche e progettarne di nuove (RGFRC 24 6°).

- d. Una corretta assegnazione e delega di responsabilità tra i membri del Collegio Direttivo e gli altri organi di supporto ad esso, per il buon funzionamento della Federazione (RGFRC23 §3).

2 Dare priorità ai seguenti temi:

- a. *Comunione*: promuovere la comunione e preservare l'unità tra le istituzioni federate e i fedeli associati alla Federazione (SFRC 4 6°), garantendo il coinvolgimento di tutte le vocazioni a livello locale e nazionale;
- b. *Formazione*: promuovere iniziative di formazione, a livello territoriale, in particolar modo rivolte ai formatori (RGFRC 24 2°); creare e mantenere aggiornati programmi formativi specifici per le diverse aree pastorali;
- c. *Pastorale vocazionale*: (RGFRC 24 2°) promuovere a livello nazionale e locale tutte le iniziative della pastorale vocazionale;
- d. *Accompagnamento dei direttori locali*: assicurare accompagnamento e supervisione ai direttori locali, ai direttori di sezione, ai direttori di opere di apostolato (RGFRC 24,3°) organizzando per loro incontri annuali dedicati;
- e. *Vicinanza*: farsi presenti individualmente o in modo congiunto nelle località per promuovere la missione comune (RGFRC 24 4°), mantenendo una comunicazione costante con le opere istituzionali di apostolato e di formazione presenti nel Territorio (RGFRC 24, 8°);
- f. *Chiesa locale*: favorire la comunione con la Chiesa locale e curare i rapporti con la gerarchia ecclesiastica (RGFRC 24 8°);
- g. *Amministrazione*: supervisionare l'amministrazione dei beni della Federazione e promuovere una economia sana e solidale (RGFRC 24 9°);
- h. *Comunicazione*: incentivare la comunicazione istituzionale (RGFRC 24 10°).

3 Altre funzioni:

- a. Al fine di dare un'adeguata attenzione alle diverse necessità e iniziative del Territorio, stabilire all'interno del Collegio chi sia la prima istanza nei confronti di:
 - i. Coordinatori di pastorale
 - ii. Coordinatori di apostolato
 - iii. Direttori Locali
 - iv. Comitato Affari Economici e Amministratore Territoriale
 - v. Ufficio comunicazione
- b. Mediare i conflitti locali e ascoltare i fedeli laici associati espulsi dal Direttore di sezione (RGFRC 23 §2)
- c. Creare gruppi di lavoro per particolari necessità.

Atti di governo propri del Collegio Direttivo Territoriale

8 Gli atti di governo propri del Collegio Direttivo Territoriale sono:

1. In ambito apostolico:

- a. approvare la creazione, la chiusura e/o delimitazione di una località;
- b. approvare i programmi di strategia apostolica di una località;
- c. approvare l'apertura o la chiusura di una sezione;
- d. approvare gli statuti di un apostolato nazionale;
- e. approvare il programma di un apostolato nazionale;

2. Nomine

- a. proporre al Collegio Direttivo Generale:
 - i. eventuale presidente, se differente dal Direttore Territoriale dei Legionari di Cristo
 - ii. vicepresidente del Collegio Direttivo Territoriale
 - iii. membri del Comitato per gli Affari Economici

- b. approvare le seguenti nomine:
 - i. I membri laici del Collegio Direttivo Territoriale
 - ii. I membri laici della Plenaria Territoriale a seguito di consultazione dei Direttori locali e del consiglio
 - iii. Il Segretario territoriale;
 - iv. L'Amministratore territoriale;
 - v. Coordinatori delle pastorali a seguito di consultazione dei Direttori locali e Direttori della sezione coinvolta nella pastorale;
 - vi. Coordinatori degli apostolati nazionali a seguito di consultazione dei Direttori locali e responsabili locali di apostolato;
 - vii. Direttori locali a seguito di consultazione del consiglio locale e di chi il Collegio Direttivo Territoriale reputi necessario;
 - viii. Membri del consiglio del Direttore Locale;
 - ix. Direttori di sezione;
 - x. Cappellani.

3. Consultazioni⁴:

- §1 Le nomine che rientrano nelle competenze dell'autorità della Federazione devono essere precedute da un'adeguata consultazione (SFRC 60).
- §2 La modalità deve prevedere un termine ultimo per rispondere ed eventualmente l'anonimato.
- §3 La consultazione va indirizzata a specifiche categorie prestabilite a seconda della nomina (es. per la nomina del Coordinatore di un apostolato nazionale, agli incaricati di quell'apostolato nelle località); vanno inoltre sempre consultati il personale consacrato e i laici associati che operano in quello specifico ambito.

⁴ RGFR nr 12 dice che le procedure di consultazione devono essere fissate nel Regolamento territoriale

Atti di amministrazione:

9 Gli atti di amministrazione propri del Collegio Direttivo territoriali sono:

- a. proporre al Collegio Direttivo Generale gli atti di amministrazione straordinaria approvati dall'Assemblea Plenaria;
- b. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo della località;
- c. approvare l'apertura o la chiusura di società operative o associazioni;
- d. approvare il cambio di destinazione d'uso di immobili di proprietà della Federazione;
- e. approvare le relazioni amministrative da inviare al Governo Generale della Federazione.

IV. L'Assemblea Plenaria Territoriale

Membri e organizzazione

10 §1 Secondo il numero 33 §1 del RGFRCC, l'Assemblea Territoriale Plenaria, oltre che dai membri del Collegio Direttivo Territoriale, è costituita da:

- 1.i quattro consiglieri del Direttore Territoriale dei Legionari di Cristo;
2. la Direttrice Territoriale delle Consacrate del Regnum Christi, e una consigliera designata per le questioni della Federazione;
3. un fedele associato.

§2 I fedeli laici hanno voto consultivo.

§3 Il Collegio Direttivo Territoriale può invitare a partecipare all'Assemblea Plenaria, con voce ma senza voto, chi reputi necessario, per necessità o circostanze specifiche.

§4 Ordinariamente si riunisce presenzialmente due volte all'anno.

Principali funzioni

11 L'Assemblea Plenaria Territoriale è un organo di assistenza al Collegio Direttivo Territoriale. La sua collaborazione esprime lo spirito di comunione che caratterizza la Federazione. (RGFRCC 34 §1). Esplicita questa sua funzione principalmente nelle seguenti materie o occasioni:

1. Dando il proprio parere al Collegio Direttivo Territoriale su un argomento per cui il Collegio non abbia raggiunto l'unanimità, cercando soluzioni che portino al pieno accordo del Collegio (RGFRC 25§2);
2. Dando il proprio parere o consenso, circa il bilancio preventivo territoriale della Federazione;
3. Dando il proprio parere o consenso, in riferimento agli atti di orientamento apostolico del Territorio, come le linee guida (RGFRC 34 §3).

Criteri per le sessioni di Plenaria

12 § 1. La Plenaria Territoriale si considera validamente riunita quando vi partecipano almeno la metà dei membri delle istituzioni federate che ne fanno parte e almeno due fedeli associati.

§ 2. Nel caso in cui manchi il quorum previsto nel paragrafo precedente, il Collegio Direttivo Territoriale può riunirsi con i restanti membri della Plenaria Territoriale per discutere questioni ordinarie di propria competenza.

§ 3. Il consenso della Plenaria Territoriale a una proposta del Collegio Direttivo Territoriale richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri delle istituzioni federate che partecipano alla riunione. Si deve raccogliere il parere dei fedeli associati previamente alla votazione.

§ 4. Il parere della Plenaria Territoriale su proposta del Collegio Direttivo Territoriale nei temi richiesti dal diritto proprio deve essere raccolto con un voto formale. In questa occasione i fedeli associati possono votare insieme ai membri delle istituzioni federate, senza la necessità di distinguerne i voti (RGFRC 34.2).

§ 5. I membri del Collegio Direttivo Territoriale non votano nella Plenaria. I consiglieri territoriali delle istituzioni

federate che per decisione del Collegio Direttivo Generale fanno parte del Collegio Direttivo Territoriale ai sensi del numero 21 § 5, 2 del presente Regolamento, mantengono il diritto di voto nella Plenaria.

§ 6. La votazione avviene per alzata di mano, a meno che il Collegio Direttivo Territoriale o la maggioranza dei partecipanti non richieda una votazione segreta (cfr. RGFRC 36).

V. Il Comitato per gli Affari Economici

Membri e organizzazione

13 Il Comitato Territoriale per gli Affari Economici è formato da tre membri dell'Assemblea Plenaria che abbiano competenze in ambito economico amministrativo.

14 Il Comitato per gli Affari Economici si riunisce, in modalità presenziale o virtuale ogniqualvolta il Collegio direttivo territoriale ne richieda il parere.

Principali funzioni

15 Il Comitato per gli Affari Economici deve esprimere il suo parere su tutti gli atti di amministrazione straordinaria.

VI. I Coordinatori di Pastorale

Membri e organizzazione

16 I Coordinatori di pastorale sono membri degli enti federati o fedeli laici associati da almeno tre anni, che a livello territoriale coordinano i responsabili locali di ciascuna pastorale. In particolare, si tratta delle seguenti figure:

1. Coordinatore della pastorale ECYD
2. Coordinatore della pastorale giovanile
3. Coordinatore della pastorale degli adulti
4. Coordinatore della pastorale familiare
5. Coordinatore della pastorale vocazionale

17 Il Coordinatore della pastorale vocazionale deve essere membro di un ente federato.

18 Il Coordinatore di pastorale è nominato dal Collegio Direttivo Territoriale ordinariamente per tre anni, periodo che può essere rinnovato per un secondo mandato, eccezionalmente per un terzo.

19 Almeno una volta l'anno, il Coordinatore deve organizzare un incontro di pastorale e informare il Collegio Territoriale sull'andamento generale dell'attività di pastorale, tramite relazione scritta, nei tempi e termini decisi dal Collegio stesso.

Principali funzioni

20 Il Coordinatore di pastorale sostiene il Collegio Territoriale nella promozione e divulgazione, a livello nazionale, della missione comune del Territorio e orienta la pastorale specifica nel solco della missione stessa.

21 Il Coordinatore di pastorale si ha cura delle relazioni tra i responsabili impegnati nelle diverse attività di pastorale, in tutto il Territorio, affinché si possa creare e mantenere aggiornato un programma di formazione specifico per formatori e per fruitori; fa sì che le linee guida del Territorio siano accolte e messe in pratica in tutti gli ambiti della propria pastorale, anche incentivando sinergie con altri ambiti pastorali.

22 Il Coordinatore di pastorale deve concordare con i Coordinatori di apostolato dello stesso ambito pastorale, la programmazione e l'agenda degli eventi nazionali e poi comunicarla al Collegio direttivo territoriale.

23 Il Coordinatore informa il Collegio Territoriale circa l'andamento generale della pastorale, tramite una relazione scritta, nei tempi e termini decisi dallo stesso Collegio, almeno una volta l'anno. Comunica e chiede autorizzazione, a seconda delle necessità, per apportare modifiche al programma e al calendario.

24 Il Coordinatore monitora la comunicazione di attività e strategie affinché possa essere ordinata ed efficace. Se è il caso, progetta un piano comunicativo in accordo con l'Ufficio comunicazione istituzionale che delinei le linee gerarchiche di diffusione. Sempre in accordo con l'Ufficio comunicazione istituzionale, ordinariamente monitora anche la sezione del sito istituzionale dedicata a quella pastorale.

VII. I Coordinatori degli Apostolati Nazionali

Membri e organizzazione

25 I Coordinatori degli apostolati nazionali sono membri degli enti federati o fedeli laici associati da almeno tre anni, che a livello territoriale coordinano i responsabili locali dell'apostolato di pertinenza.

26 Perché sia nominato un Coordinatore di un apostolato nazionale è necessario che l'apostolato sia presente in almeno tre località.

27 Il Coordinatore di un apostolato nazionale è nominato dal Collegio direttivo territoriale ordinariamente per tre anni, periodo che può essere rinnovato per un secondo mandato ed eccezionalmente per un terzo, dopo aver realizzato una consultazione presso i responsabili dell'apostolato delle località coinvolte.

28 Il Coordinatore informa il Collegio Territoriale circa l'andamento generale dell'apostolato, tramite una relazione scritta nei tempi e termini decisi dallo stesso Collegio, almeno una volta l'anno.

Principali funzioni

29 Il Coordinatore di un apostolato nazionale deve premurarsi di presentare al Collegio, per ogni apostolato nazionale, lo Statuto redatto in collaborazione con i responsabili locali; qualora si tratti di un apostolato internazionale, presenta il manuale operativo nel Territorio.

30 Il Coordinatore di un apostolato nazionale, in comunione con i responsabili locali, deve favorire la creazione di un piano di formazione specifico per i formatori di quell'apostolato.

31 In accordo con il Coordinatore di pastorale, dovrà preparare un programma e un calendario da divulgare nel Territorio.

32 Il Coordinatore monitora la comunicazione di attività e strategie affinché possa essere ordinata ed efficace. Se è il caso, ideando un piano comunicativo in accordo con l'Ufficio comunicazione istituzionale che delinei le linee gerarchiche di diffusione. Sempre in accordo con l'Ufficio comunicazione istituzionale ordinarmente monitora anche la sezione del sito istituzionale dedicata a quella pastorale.

VIII. L'Amministrazione Territoriale

Membri e organizzazione

33 L'Amministrazione Territoriale della Federazione Regnum Christi è un ufficio al servizio del governo, delle opere e delle sezioni. Dipende direttamente dal Collegio Direttivo Territoriale.

34 §1. L'Amministratore Territoriale della Federazione è nominato dal Collegio Direttivo Territoriale, per un periodo di tre anni. Al termine, il periodo può essere rinnovato, fino a tre volte consecutive.

§2. Deve essere una persona competente in materia di amministrazione, prudente, umile, paziente e disponibile, cordiale ed esperto nella gestione aziendale.

§3. L'Amministratore Territoriale deve essere membro di un'istituzione federata, di almeno trentacinque anni di età e cinque anni di professione perpetua o voti definitivi (RGFRC 29).

§4. L'Amministratore Territoriale della Federazione può coincidere con l'Amministratore Territoriale di uno degli enti federati.

Principali funzioni

35 L'Amministratore Territoriale è responsabile dell'ordinaria amministrazione dei beni della Federazione a lui affidati, sotto l'autorità del Collegio Direttivo Territoriale, in conformità con il diritto proprio e il diritto civile (RGFRC 30).

36 Oltre a osservare quanto stabilito dal canone 1284 del Codice di Diritto Canonico, l'Amministratore Territoriale deve:

1. Assistere i direttori, insieme ai loro amministratori, nella gestione efficiente dei beni;
2. Supervisionare i bilanci e fare ispezioni;
3. Tenere periodicamente informato il Collegio Direttivo Territoriale circa lo stato dell'amministrazione, attraverso la periodica presentazione dei conti e la gestione del bilancio (RGFRC 31);
4. Incontrare i direttori di località con i loro consigli per formarli sui temi dell'amministrazione.

IX. La Segreteria Territoriale

Membri e organizzazione

37 §1 Il Segretario Territoriale è nominato dal Collegio Direttivo Territoriale, per tre anni, periodo che può essere rinnovato per un altro mandato, eccezionalmente per un terzo.

§2. Il Segretario Territoriale deve essere membro di un'istituzione federata o un fedele associato di età superiore a trent'anni. Se è membro di un'istituzione federata, deve avere cinque anni di professione perpetua o voti definitivi. Se è un fedele associato, deve essere associato alla Federazione da almeno cinque anni. Può coincidere con il Segretario Territoriale di uno degli enti federati.

Principali funzioni

38 Le principali funzioni del Segretario Territoriale sono:

1. **Gestione:** aiutare il Collegio Direttivo Territoriale nella gestione dei temi che gli sono assegnati (RGFRC 32 §4)
2. **Registro:** tenere un registro aggiornato dei fedeli laici (RGFRC 32 §4)
3. **Archivio:** tenere aggiornato l'archivio del Territorio (RGFRC 32§4)
 - a. Tenere un registro dei protocolli
 - b. Protocollare nomine fatte dal Collegio Direttivo Territoriale, rinnovi di mandato, consultazioni
 - c. Custodire documenti di governo

4. **Comunicazioni ufficiali:** preparare e pubblicare le comunicazioni ufficiali (RGFRC 32§4)
5. **Calendario:** preparare e pubblicare il calendario territoriale della Federazione
6. **Riunioni:** ha funzione segretariale nelle riunioni del Collegio Direttivo e della Plenaria (RGFRC 32 §5)
 - a. Prepara il calendario e i temi da trattare
 - b. Invia l'ordine del giorno
 - c. Redige e invia i verbali delle riunioni
 - d. Dà seguito agli accordi presi
7. **Relazioni:** redigere la relazione semestrale del Collegio Direttivo Territoriale.

X. L'Ufficio di Comunicazione Istituzionale

Membri, organizzazione e principali funzioni

39 L'ufficio di comunicazione territoriale rende un servizio al Governo della Federazione espletando la sua funzione in due modi:

1. *Ad Intra*: trasmette i contenuti caratterizzanti della missione comune, i valori e gli obiettivi principali del Regnum Christi, utilizzando i canali istituzionali e i social network, raggiungendo così tutti i fruitori;
2. *Ad Extra*: promuove una buona immagine dell'istituzione monitorando i mezzi di comunicazione.

40 Per gestire la comunicazione della Federazione Regnum Christi deve:

1. Elaborare un piano comunicativo, nella forma e nei contenuti, che parta dalle linee guida preparate dal Collegio Direttivo Territoriale;
2. Formulare una scala di priorità in collaborazione con il Collegio Direttivo Territoriale, delle informazioni o degli eventi da comunicare e promuovere;
3. Istituzionalizzare i processi comunicativi;
4. Comunicare e promuovere le principali attività del Collegio Direttivo Territoriale;
5. Monitorare gli strumenti comunicativi di cui si avvalgono le varie località;
6. Fare formazione agli incaricati di comunicazione delle località.

XI. Le Località

41 La Località è una comunità di apostoli del Regnum Christi, circoscritta all'interno di un'area geografica, guidata da un Direttore Locale (cfr. SFRC 5).

42 Ogni località deve avere una strategia apostolica, anche detta "piano di località", che tenga in considerazione le linee guida promulgate dal Territorio e i piani pastorali della Chiesa locale, per metterle in pratica, integrandole con le esigenze reali di quella località (cfr. RGFRC 39).

Membri e organizzazione

43 Ordinariamente una Località è composta da:

1. Legionari di Cristo, Consacrate del Regnum Christi, Laici Consacrati del Regnum Christi, fedeli associati;
2. Coloro che vivono la spiritualità e la missione del Regnum Christi (simpatizzanti);
3. Le istituzioni e gli apostolati propri di quella località;
4. Le parrocchie affidate alla Legione di Cristo, nel rispetto dell'autorità ecclesiastica competente.

44 §1 Il Direttore Locale può essere membro di uno degli enti federati o un fedele laico associato da almeno tre anni. È nominato dal Collegio Direttivo Territoriale dopo consultazione (cfr. SFRC 5), per un periodo di tre anni, periodo rinnovabile per un secondo mandato ed eccezionalmente per un terzo.

§ Il Direttore locale deve essere persona che promuove e contribuisce alla comunione fra tutte le istanze operanti nella località.

45 §1 Il Consiglio Locale locale è formato ordinariamente da un minimo di quattro membri del Regnum Christi, rispettando il principio di rappresentatività della Federazione, nominati dal Collegio Direttivo Territoriale su proposta del Direttore locale, per un periodo di tre anni, periodo rinnovabile per un ulteriore mandato ed eccezionalmente per un terzo.

§2 Laddove la Località sia di recente costituzione o non vi siano fedeli laici associati, il Direttore Locale può decidere di far partecipare al suo Consiglio alcuni simpatizzanti, se impegnati nel progetto della località, con voce, senza voto.

46 §1 Il Direttore Locale e i membri del suo Consiglio, oltre a conoscere la missione evangelizzatrice della famiglia spirituale Regnum Christi, devono impegnarsi in essa. Devono essere in grado di favorire la comunione, la collaborazione e il dialogo, incoraggiare lo zelo apostolico e l'iniziativa personale e avere una visione progettuale della missione comune. Devono avere una buona conoscenza della Località.

§2 Il Direttore Locale può avere più di un incarico nella località, purché gli altri impegni non impediscano l'adempimento responsabile della sua missione di Direttore locale (cfr. RGFR 41).

47 §1 Per il corretto e ordinato funzionamento della Località, il Direttore, con il suo Consiglio, nomina: un segretario, un responsabile dell'amministrazione e un responsabile della comunicazione che possono essere anche membri esterni al consiglio.

§2 Questi avranno responsabilità nelle località simili ai loro omonimi a livello territoriale e con loro si manterranno in costante comunicazione.

§3 Il Direttore Locale e il suo Consiglio si incontreranno con regolarità secondo un calendario prestabilito. Il Direttore Locale convoca le riunioni e predispone l'ordine del giorno.

48 Il Consiglio deve esprimere il suo consenso per:

1. Progetto apostolico (programma e calendario) da presentare al Collegio Direttivo Territoriale;
2. Approvazione del bilancio preventivo da presentare al Collegio Direttivo Territoriale;
3. Redazione della relazione da presentare al Collegio Direttivo Territoriale;
4. Cambiamenti organizzativi delle sezioni o degli apostolati da presentare al Collegio Direttivo Territoriale.

Per tutti gli altri atti deve esprimere il proprio parere. Tutti i verbali delle riunioni devono essere approvati dall'intero consiglio e successivamente protocollati e archiviati.

Principali funzioni

49 Il Direttore Locale con il suo Consiglio, in spirito di comunione e servizio, dirige la Località, attraverso alcune azioni principali:

a. Riflessione:

1. Analizza la situazione sociale economica della Località per comprenderne i bisogni;
2. Prende in considerazione le attività della Chiesa locale;
3. Prende in considerazione la realtà del Regnum Christi nella Località: sviluppo, organizzazione, punti di forza, punti di debolezza, ecc.;
4. Tiene conto delle reali forze su cui può contare nella Località.

b. Pianificazione:

1. Conoscendo le linee guida per la missione comune della Federazione nel Territorio, prepara un piano strategico di evangelizzazione per la località, in accordo con le realtà presenti nella Località e un calendario annuale delle attività locali in coordinamento con le varie realtà;

il piano (programma di località) e il calendario vengono presentati al Collegio Direttivo Territoriale nei termini e tempi prestabiliti dal Collegio stesso;

2. In comunione e accordo con i superiori e i direttori delle comunità consacrate, esamina la necessità di personale per la realizzazione della strategia apostolica della località comunicandola al Collegio Direttivo Territoriale;
3. Il Direttore Locale predisponde, con il suo Consiglio, il bilancio preventivo della Località da presentare al Collegio Direttivo Territoriale per l'approvazione;

c. Attuazione

1. Il Direttore Locale rappresenta la Località al suo interno e all'esterno;
2. Accompagna la vita e la missione delle sezioni, con le facoltà specificate dal Collegio Direttivo Territoriale nel decreto di nomina (RGFRC 42 §2);
3. Il Direttore Locale non ha autorità di governo sulle Opere di apostolato delle istituzioni federate (scuole, università, parrocchie, Ambienti Sicuri ecc.). Tuttavia cerca di creare sinergie con i direttori e le loro équipes (RGFRC 42 §4), attraverso incontri programmati, conoscendo i programmi e i calendari, condividendo materiale e strategie, facendo sì che membri della Località partecipino al consiglio delle parrocchie o istituzioni;
4. Ogni Direttore con il suo Consiglio deve avere un'organizzazione interna, che viene esposta nelle relazioni sulla Località da presentare al Collegio secondo i modi e termini decisi dal Collegio stesso;
5. Verifica e riesamina il programma di località sollecitandone l'attuazione e, laddove necessario, realizza le opportune variazioni, comunicandole al Collegio Direttivo Territoriale se queste condizionano il Territorio.

XII. Le Sezioni

Membri e organizzazione

50 I fedeli associati alla Federazione ordinariamente sono suddivisi in équipe (cfr. FRC14). Le differenti équipe sono raggruppate in sezioni. Solitamente le sezioni presenti in una Località sono:

- Sezione Adulti, divisa in “Sezione Signore” e “Sezione Signori”;
- Sezione Giovani, divisa in “Sezione femminile” e “Sezione maschile”;
- Sezione ECYD, divisa in “ECYD femminile” e “ECYD maschile”.

Ciascuna sezione può tuttavia prevedere una differente organizzazione per rispondere meglio alla realtà locale, con l’approvazione del Direttore Locale e del suo Consiglio.

51 Ogni Sezione ha un Direttore, nominato dal Collegio Direttivo Territoriale su proposta del Direttore locale e del suo Consiglio, per un periodo di tre anni, periodo che può essere rinnovato per un secondo mandato, eccezionalmente per un terzo. Il Direttore di sezione può essere membro di uno degli enti federati oppure un fedele associato alla Federazione da almeno tre anni, con le qualità adeguate (cfr. RFA 33).

52 Il Direttore di sezione è coadiuvato da un consiglio nominato dal Direttore locale su proposta del Direttore di sezione, rispettando il principio di rappresentatività; i consiglieri rimangono in carica per lo stesso periodo di tempo del Direttore di sezione e il loro incarico può essere rinnovato dal Direttore successivo (cfr. RFA 34).

53 La sezione ha ordinariamente un Cappellano nominato dal Collegio Direttivo Territoriale, che, rispettando l'autorità propria del Direttore, promuove la vita liturgica e sacramentale e contribuisce alla formazione spirituale dei membri della sezione (cfr. RFA 35). Quando il Direttore di sezione è un fedele associato, il Cappellano è primo consigliere.

Principali funzioni

54 Il Direttore di sezione con il suo Consiglio al fine di svolgere le sue funzioni così come menzionate nel n 32§1 del Regolamento dei fedeli laici associati deve:

- a. preparare un programma annuale che tenga conto del piano strategico della Località, in cui sia espresso il progetto spirituale, formativo e apostolico, con conseguente calendario (che tenga in dovuto conto il calendario della Località). Programma che deve essere presentato al Direttore Locale e al suo Consiglio;
- b. approntare e tenere aggiornato un registro dei fedeli laici associati della sezione;
- c. preparare un bilancio preventivo da presentare all'approvazione della Località in cui si tenga conto di un "contributo proporzionale" per la Località;
- d. tenere un registro dei verbali di associazione dei fedeli laici.

XIII. La Gestione Amministrativa, contabile e legale

55 Tutte le attività di natura apostolica o economica della Località si svolgono sotto la responsabilità di una persona fisica (registrata presso l'autorità fiscale) o di una persona giuridica secondo le norme applicabili a tale attività.

56 Non tutte le nuove attività devono avere, sin dall'inizio un ente con personalità giuridica propria, ma può esistere un solo ente giuridico per più attività e opere.

57 Il Territorio d'Italia del Regnum Christi svolge le sue attività apostoliche normalmente attraverso la *Associazione Mission Network*, che è un ente senza scopo di lucro.

Autorità e funzioni

58 Il Direttore Locale ha l'obbligo di garantire:
§1 che sia preservato lo spirito di povertà nell'uso dei beni temporali, affinché nel funzionamento degli apostolati risplenda lo spirito del Vangelo e il senso del decoro e della distinzione materiale e personale, nonché dell'iniziativa e dell'efficienza caratteristici del Movimento;
§2 l'uso dei beni materiali con fine apostolico.

Il Direttore Locale, i Direttori delle sezioni e degli apostolati o delle opere e i loro amministratori devono svolgere le loro funzioni nei parametri stabiliti dal diritto canonico, dal diritto proprio, dal diritto civile, dai relativi bilanci e dalle indicazioni dell'Amministratore Territoriale.

59 Il Direttore Locale è l'ultimo responsabile della gestione amministrativa delle sezioni e degli apostolati, sempre nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite, nonché del bilancio. In questo contesto ha autorità sui direttori delle sezioni e degli apostolati.

Programma amministrativo e bilancio preventivo

60 Ogni Località redige il programma amministrativo annuale. Questo sarà il risultato dei singoli bilanci preventivi di tutti gli apostolati, le sezioni, le opere e la località stessa secondo le linee guida dell'amministrazione territoriale.

61 Ogni Località deve elaborare annualmente un bilancio preventivo che deve essere approvato dal Collegio Direttivo Territoriale e che comprenda una previsione del flusso del bilancio.

62 Questo bilancio, oltre a contemplare le spese ordinarie di gestione e le relative entrate, deve considerare:

- §1 i progetti di costruzione, la manutenzione straordinaria e le rispettive forme di finanziamento;
- §2 l'elenco dettagliato dei dipendenti;
- §3 il costo dei beni e dei servizi ricevuti da persone, altre opere o istituzioni degli enti federati, nonché i servizi del personale consacrato che dedica il proprio tempo alle opere e sezioni, servizi amministrativi, servizi governativi, ecc. (su base proporzionale).

63 Le informazioni pratiche su come gestire i bilanci, i criteri amministrativi, fiscali e operativi sono pubblicati ogni anno dall'Amministratore Territoriale nel documento "Istruzioni per la gestione del bilancio preventivo".

Gestione bancaria e tesoreria

64 È compito di ogni opera di apostolato, insieme al Direttore locale, proporre all'Amministrazione Territoriale il proprio schema di conti bancari per l'adeguata gestione. Questi strumenti sono di solito conti correnti, carte di debito aziendali a nome degli amministratori o dei gestori che effettuano le operazioni. La persona responsabile di questi strumenti bancari deve attivarli con l'apposita delega del rappresentante legale dell'*Associazione Mission Network*.

65 L'apertura di un conto corrente bancario deve essere concordata con l'Amministratore Territoriale e deve essere sotto la ragione sociale della società che gestisce l'operazione. Devono esserci almeno due firmanti autorizzati.

66 Tutti i processi per effettuare pagamenti o bonifici bancari devono prevedere il consenso di due persone (regime congiunto) oppure essere revisionati da due persone.

67 I firmanti dei conti degli apostolati sono approvati dal Direttore Locale. Ordinariamente, uno dei firmanti sarà il Direttore Locale.

Gestione della contabilità e contributi fiscali

68 Le località, le sezioni e gli apostolati devono operare attraverso un ente giuridico, ordinariamente tramite l'*Associazione Mission Network*, la cui contabilità permetta la generazione mensile del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, flusso finanziario).

69 L'Amministrazione Territoriale stabilisce un modello di catalogo delle voci contabili per tipo di opera che risponda alle esigenze della legislazione civile locale.

70 Il direttore di apostolato o il suo amministratore è responsabile della chiusura periodica della contabilità, secondo il calendario stabilito.

71 Oltre al rispetto dei principi contabili locali a fini legali o fiscali, sono stati scelti criteri per la produzione di relazioni contabili secondo i *Principi Contabili Internazionali* (IAS), al fine di poter consolidare l'informazione in modo coerente, garantendo l'unità dei criteri di allocazione contabile.

72 Il Collegio Direttivo Territoriale può richiedere l'audit di una Località per l'identificazione dei punti critici di controllo nei processi amministrativi e la verifica dei principali processi amministrativi, dando eventualmente le raccomandazioni per il loro miglioramento. Gli audit interni devono essere programmati con l'amministratore e il contabile.

73 L'Amministrazione Territoriale gestisce a livello centrale la contabilità *dell'Associazione Mission Network*. Pertanto, quando le prestazioni professionali di un'opera di apostolato comportino tasse, la corrispettiva comprovazione deve essere inviata all'amministrazione. I costi di consulenza e di gestione di questi servizi devono essere previsti e assunti dal beneficiario di tale consulenza.

Responsabilità legali e adempimento della legge civile

74 Tutte le persone assunte devono essere iscritte al sistema di previdenza sociale dello Stato, in conformità alla legislazione vigente.

75 Nel rispetto della legislazione locale, si dovrebbe prendere in considerazione un piano assicurativo all'interno del programma e del bilancio preventivo, comprese le polizze per la copertura di spese mediche straordinarie, automobili, incidenti, immobili, responsabilità civile, furti, ecc.

76 Nelle attività organizzate o dirette dai membri del Regnum Christi, per consentire la partecipazione dei minori, deve essere prevista l'autorizzazione scritta dei genitori, o di chi esercita la patria potestà. Tale autorizzazione scritta sarà indispensabile per le attività che prevedono viaggi - anche se iniziano e terminano nella stessa giornata - o la notte fuori casa sotto la responsabilità dei membri del Regnum Christi o delle sue istituzioni.

77 Il Direttore Locale deve garantire che tutte le attività siano conformi ai requisiti dei manuali e delle procedure di "Ambienti Sicuri". Si raccomanda in particolare di organizzare sessioni di formazione per membri consacrati, dipendenti e volontari che possono venire a contatto con i minori.

Resoconti, documentazione e archiviazione


78 Ogni opera di apostolato e sezione, ordinariamente, deve generare un resoconto periodico di controllo del preventivo (bilancio consuntivo), preparato dall'amministratore. Il personale amministrativo deve eseguire con diligenza le rettifiche e le correzioni contabili, risultanti dalle revisioni e dai rapporti contabili.

79 La documentazione fiscale (ad es. dichiarazioni dei redditi, pareri fiscali, fatture, ecc.) deve essere conservata nell'archivio corrispondente, secondo i criteri dell'autorità civile competente e le norme contabili del paese.

80 Le transazioni bancarie o i pagamenti con carte di credito o debito per cui sono state ricevute fatture devono essere annotate nel resoconto mensile e identificate da ogni apostolato, poiché le fatture elettroniche vengono inviate direttamente all'Amministrazione Territoriale tramite il sistema di fatturazione online.

XIV. Grafici

1. GOVERNO DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI IN ITALIA



LOCALITÀ						
Lombardia	Milano	Triveneto	Firenze	Roma	Catania	Palermo

COORDINATORI di APOSTOLATI				
NET	GIOVENTÙ MISSIONARIA	FAMIGLIA MISSIONARIA	CRESCERE in FAMIGLIA	CIRCOLI GPII

COORDINATORI di APOSTOLATI			
ECYD	GIOVANI	ADULTI	VOCAZIONALE

2. LA LOCALITÀ IN ITALIA

